
Giugno
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
6



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	10
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	10
IMPUGNAZIONI	10
ONERE DELLA PROVA.....	10
NOTIFICAZIONI	11
PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIÙ LIQUIDA.....	11
PROCURA ALLE LITI	11
CODICE CIVILE	12
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA.....	12
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA	12
CESSIONE DEI CREDITI.....	13
CLAUSOLA PENALE.....	13
PRESCRIZIONE	14
CONTRATTO DI VENDITA.....	14
CONTRATTI BANCARI	15
CONTRATTI DEL CONSUMATORE.....	16
DANNO DA COSE IN CUSTODIA	16
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA.....	17
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE	17

FOCUS: RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA 18

NORMATIVA



Decreto Legge 12 giugno 2026, n. 100

“Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024” ((pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 134 del 12-06-2026](#))

Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96

“Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 125 del 01-06-2026](#))

Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 91

“Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 118 del 23-05-2026](#))

Decreto Legislativo 29 aprile 2026, n. 86

“Recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 116 del 21-05-2026](#))

Decreto Legislativo 16 aprile 2026, n. 83

“Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 115 del 20-05-2026](#))

Testo coordinato del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23

“Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle

forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2026)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 107 del 11-05-2026](#))

Comunicato

“Riconoscimento e conferma delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 103 del 06-05-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 91/2026 del 25/02/2026 – deposito 28/05/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Corte Cost., sent. n. 89/2026 del 23/03/2026 – deposito 28/05/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento; 3) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024; 4) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti); 5) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025.

Corte Cost., sent. n. 76/2026 del 12/03/2026 – deposito 12/05/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione

dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 14226 - deposito 14/05/2026

La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sul ricorso proposto nei confronti della decisione di estinzione del processo per tardività della riassunzione, ed avente ad oggetto la questione della cd. sospensione anomala o atipica (nella specie disposta in appello, su concorde richiesta delle parti, in relazione alla pendenza innanzi la Corte di Cassazione dell'impugnazione avverso una decisione avente ad oggetto una "domanda analoga") e della individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il relativo termine per riassumere un giudizio così sospeso, ha pronunciato i seguenti principi di diritto: 1) Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d'ufficio o sull'accordo delle parti, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiara la sospensione atipica del processo civile; 2) In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l'art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi; riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, è invece consentita al giudice, su istanza di parte o d'ufficio, l'adozione di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 16835 - deposito 29/05/2026

La Sezione Terza civile, in ordine alla questione se, nell'ambito di una obbligazione soggettivamente complessa *ex latere debitoris*, connotata dal requisito della solidarietà, in ipotesi di adempimento di uno dei condebitori, il termine di prescrizione dell'azione da lui esercitata per il recupero, presso gli altri, degli importi eccedenti la propria quota decorra dal momento in cui egli ha eseguito il pagamento oppure dal momento (eventualmente successivo) in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna

emessa nei suoi confronti, giusta l'estensione agli altri debitori dell'effetto interruttivo permanente conseguito alla domanda rivolta contro di lui dal creditore originario; effetto di cui lo stesso debitore condannato potrebbe giovare dopo che, avendo adempiuto l'obbligazione, sia subentrato nei diritti del creditore soddisfatto, ha delineato i rapporti tra surrogazione legale e regresso, precisandone le differenze strutturali e funzionali. La Sezione Terza civile ha, dunque, enunciato i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.: 1) "In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del *solvens*), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto *ex novo* per effetto del pagamento dell'intero debito, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà *ex delicto*, in seguito all'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggiati, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento."; 2) "Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del *solvens* rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il *solvens* subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, primo comma, cod. civ."; 3) "In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase postesecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche" (contratte nell'interesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l'atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del *solvens* nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto."; 4) "Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo."

Cass. Civ. sez. II, ordinanza interlocutoria n. 14894 - deposito 18/05/2026

In tema di sanzioni amministrative comminate per irregolarità nella procedura di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 101 e 190 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: "1) se, in tema di sanzioni amministrative

pecuniarie, ove sia esclusa la responsabilità (per carenza dell'elemento soggettivo) della persona fisica inizialmente individuata come autore della violazione e alla quale sia stata contestato l'illecito, sia possibile confermare la medesima sanzione a carico dell'obbligato solidale ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689/1981 ove il giudice accerti la responsabilità di una diversa persona fisica del cui operato debba ugualmente rispondere l'ente; 2) se, ove il soggetto ritenuto responsabile sia investito di compiti e funzioni diverse da quelle dell'originario incolpato, permanga l'identità del fatto contestato e di quello accertato o sia violato il principio di immutabilità della contestazione; 3) se l'ipotesi in esame sia assimilabile alla responsabilità dell'ente per la condotta dell'autore non identificato o non identificabile.”.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 14851 - deposito 18/05/2026

La Sezione Prima civile, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti; 2) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti; 3) sussiste l'interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l'applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all'individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente.

Cass. Civ. sez. V, ordinanza interlocutoria n. 13696 - deposito 11/05/2026

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all'interpretazione ed alla portata dell'art. 7 quinquies della l. n. 212 del 2000, in particolare in relazione all'esistenza, nell'ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione con la riforma del 2023, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente, anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 50 del 2026.

Cass. Civ. sez. V, ordinanza interlocutoria n. 13651 - deposito 11/05/2026

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all'accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l'unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 207/2026 - deposito 10/04/2026

In tema di impugnazione dell'ordinanza resa nel rito sommario (art. 702 *quater* c.p.c.), il termine breve di trenta giorni per proporre appello decorre dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza stessa; in mancanza di tali formalità il termine di impugnazione è quello lungo di sei mesi dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. I Giudici di Appello hanno rilevato, come già ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la funzione della comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c. introduce una disciplina speciale rispetto a quella della sentenza dell'art. 133 comma 2 c.p.c. in quanto produttiva dello specifico effetto della decorrenza del termine di appellabilità, che la norma citata invece esclude espressamente.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 262/2026 - deposito 05/05/2026

Una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi Interbancaria (di seguito *breviter* C.R.I.), il pregiudizio subito non può ritenersi sussistente *in re ipsa* sulla base della sola illegittimità della segnalazione, gravando sul soggetto ingiustamente segnalato l'onere di allegare e provare tanto il danno emergente e/o il lucro cessante quanto il nesso di causalità tra l'illegittima segnalazione e l'ulteriore danno-conseguenza *ex art. 1223 cc.*

Nella specie, la Corte di Appello ha rigettato il primo motivo di gravame proposto da una società con cui la sentenza di prime cure era stata censurata per aver escluso il concreto pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla segnalazione della società appellante alla C.R.I., per mancato assolvimento dell'onere probatorio, deducendo altresì che tali danni - provati nell'*an* e stante la difficoltà e/o l'impossibilità di provarne il preciso ammontare - avrebbero dovuto essere liquidati dal Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.

I Giudici di Appello hanno rilevato, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla C.R.I. l'onere della prova è ripartito secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, tale danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, ma va allegato specificamente e dimostrato dall'attore. Nel caso in esame la società appellante non ha mai fornito la prova in relazione ai pretesi danni, in particolare: il danno derivante dal mancato acquisto del compendio immobiliare al fine di realizzare un campo prova per le moto non era stato tempestivamente allegato; quanto al danno conseguente al mancato acquisto dell'autocarro, essa appellante non aveva provato il depauperamento patrimoniale conseguente al mancato perfezionamento di tale compravendita; in merito al danno che sarebbe derivato dalla risoluzione del contratto di *performance* e immagine del pilota, stipulato con "Omissis Holding s.p.a.", essa appellante non aveva dimostrato né che da tale risoluzione era derivata una perdita e/o un

calo di fatturato né che tale risoluzione era stata determinata dall'illegittima segnalazione della società presso la C.R.I.; in relazione al danno all'immagine e alla reputazione, essa appellante non aveva né allegato né dimostrato particolari condotte di soggetti terzi o situazioni di altro genere dimostrative di atteggiamenti di chiusura e riprovazione nei suoi confronti. Conseguentemente, i Giudici di II grado hanno rigettato la richiesta di liquidare il danno in via equitativa *ex art. 1226 cc*, potendo ciò aver luogo soltanto laddove il danno risulti provato nell'*anz.*

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 216/2026 - deposito 14/04/2026

A tutela del diritto di difesa, per la decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., secondo quanto già ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, la notifica della sentenza deve essere eseguita in modo da rendere inequivoca la sua finalità acceleratoria e deve raggiungere il procuratore, il domicilio eletto o la residenza dichiarata.

PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIÙ LIQUIDA

Corte d'Appello, sentenza n. 148/2026 - deposito 17/03/2026

In applicazione del principio processuale della 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc.

Nella fattispecie, gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado che aveva rigettato le loro domande di nullità, annullamento e, parzialmente, risoluzione dei contratti di investimento in azioni BPB: essi lamentavano la violazione degli obblighi informativi e di profilatura da parte della banca, evidenziando la natura illiquida e ad alto rischio dei titoli acquistati, non adeguatamente segnalata.

La Corte di Appello, applicando il principio della 'ragione più liquida', ha accolto il gravame disponendo la risoluzione degli ordini di investimento per inadempimento della banca ai propri obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. I Giudici di Appello hanno poi rilevato come le azioni in oggetto fossero titoli "illiquidi", con limitazioni strutturali allo smobilizzo non chiaramente illustrate nei prospetti, accertando altresì la negligenza dell'istituto di credito nell'attività di profilatura, avendo la banca recepito acriticamente le autovalutazioni dei clienti senza verificare l'effettiva competenza tecnica degli stessi rispetto a strumenti finanziari complessi.

PROCURA ALLE LITI

Corte d'Appello, sentenza n. 265/2026 - deposito 07/05/2026

La sanatoria di tutti i vizi della procura, compresa l'inesistenza, è possibile in ogni stato e grado anche su iniziativa spontanea della parte, con effetti *ex tunc* e senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Nel caso di specie, l'appellante aveva sollevato un'eccezione di nullità della procura alle liti prodotta da parte appellata, una società di assicurazioni, deducendo il difetto di poteri di rappresentanza della società in capo al soggetto firmatario. la Corte d'Appello ammetteva quindi la produzione in appello da parte della società di assicurazioni appellata di un verbale di C.d.A. che giustificava il potere di firma del soggetto firmatario della procura alle liti.

CODICE CIVILE

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Corte d'Appello, sentenza n. 182/2026 - deposito 31/03/2026

Quando la ripartizione del prezzo di vendita di un immobile deriva da trattative autonome e distinte tra ciascun titolare dei diritti reali e l'acquirente e non risulta provato un diverso accordo interno sulla distribuzione del corrispettivo, non può configurarsi né depauperamento né arricchimento senza causa. Nel caso di specie la Corte di Appello ha rigettato il gravame che aveva ritenuto infondata l'azione sussidiaria *ex art. 2041 c.c.* spiegata contro l'ex coniuge usufruttuario dell'immobile di cui l'attrice era nuda proprietaria, venduto in base ad accordi singolarmente presi con l'acquirente per le rispettive quote. I Giudici di Appello hanno rilevato la carenza dei presupposti necessari per l'esperibilità dell'azione ove lo spostamento patrimoniale trovi giustificazione nel contratto di compravendita validamente stipulato e manchino sia la prova dell'impoverimento dell'appellante, sia quella dell'arricchimento ingiustificato dell'appellato.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Corte d'Appello, sentenza n. 232/2026 - deposito 23/04/2026

L'obbligazione solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 38 c.c. è prevista al fine di garantire le obbligazioni assunte dall'associazione e per tutelare terzi che nell'istaurazione del rapporto negoziale abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dell'associazione. Ne consegue che l'obbligazione di colui che agisce per l'associazione è inquadrabile tra le garanzie *ex lege* assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina, ivi compresa la norma di cui all'art. 1957 c.c. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione essa è considerata un'eccezione in senso stretto, per cui deve essere sollevata nella prima difesa utile da colui che intende avvalersene. Nel caso di specie l'appellante, presidente di un'associazione sportiva dilettantesca, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che non aveva riconosciuto la sua qualità di fideiussore nei confronti dell'associazione da questo presieduta, negando dunque l'esperibilità dell'eccezione *ex art. 1957 c.c.* La Corte, pur aderendo alla diversa qualificazione giuridica proposta dall'appellante, rigettava comunque l'eccezione *ex art. 1957 c.c.* sollevata dall'appellante, in quanto tardiva, essendo questa stata formulata solo in grado di appello.

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 243/2026 - deposito 27/04/2026

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Nella specie la Corte di Appello rigettava l'appello con il quale la parte censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto provata la legittimazione attiva della cessionaria sulla base della sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rilevante - ad avviso dell'appellante - ai soli fini della pubblicità della cessione, ma non ai fini della prova della stipula dell'atto di cessione, né della titolarità del credito. I Giudici del Collegio osservavano che dalla documentazione versata in atti emergeva prova idonea della titolarità del credito in capo all'appellata avendo essa prodotto, già con la costituzione in giudizio in primo grado, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente specifiche indicazioni dei criteri oggettivi e temporali di individuazione dei crediti oggetto della cessione, evidenziando come tali indicazioni permettevano di individuare con certezza che il credito in questione era ricompreso nell'oggetto della cessione rispondendo ai requisiti indicati. Nell'avviso di cessione, inoltre, era riportato il link a cui i debitori ceduti potevano accedere al fine di verificare i dati identificativi dei crediti ceduti, oltre che l'indirizzo mail attraverso cui inoltrare richiesta scritta di conferma dell'avvenuta cessione. Rilevavano, inoltre, che l'appellata aveva prodotto già con la costituzione in primo grado anche la dichiarazione della cedente in cui la stessa dava atto della cessione del credito in contestazione all'appellata. Per il Collegio, la dichiarazione della cedente comunicata dal cessionario al debitore mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituiva un elemento documentale, una prova liquida che confermava la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere dichiarazione a sé contraria.

CLAUSOLA PENALE

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2026 - deposito 29/04/2026

La clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. è una pattuizione accessoria che ha lo scopo di anticipata e forfettaria liquidazione del danno, permettendo alla parte a favore della quale essa è prevista di prescindere dalla prova dell'entità del pregiudizio; inoltre il potere di riduzione ad equità del relativo ammontare di cui all'art. 1384 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente basato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito. Il pregiudizio non va valutato con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione

equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto. Applicando i suindicati principi, la Corte di Appello, nel decidere circa la manifesta eccessività della clausola penale apposta al contratto oggetto di causa, riformava la sentenza appellata e quantificava la penale in senso più favorevole alla parte alienante che aveva apposto la clausola, valorizzando maggiormente il suo interesse all'esatto adempimento del contratto.

PRESCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 261/2026 - deposito 05/05/2026

La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, mentre la seconda è fondata su una presunzione di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale, nel giudizio di merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva respinto l'eccezione dell'opponente che affermava da un lato il pagamento del credito e, dall'altro la prescrizione estintiva del credito per l'intervenuta inerzia del titolare. Il Collegio rilevava la contraddittorietà della tesi difensiva dell'appellante in quanto la prescrizione presuntiva (invocata nella fattispecie) è fondata sulla presunzione dell'adempimento dell'obbligo del quale, quindi, presuppone l'esistenza nella stessa misura indicata dal creditore istante. Essa, inoltre, è presuntiva non solo del pagamento ma di qualsiasi altra causa di estinzione del debito, con la conseguenza che laddove l'appellante sosteneva di aver estinto il debito mediante il pagamento di una minor somma rispetto a quella azionata, la proposta eccezione deve essere rigettata avendo la stessa parte ammesso in giudizio la parziale non estinzione del debito (art. 2959 c.c.). La Corte, inoltre, evidenziava che il credito professionale azionato nella fattispecie trovava la propria fonte in un contratto stipulato per iscritto, di talché la prescrizione presuntiva non opera in quanto l'esistenza stessa di un contratto scritto esclude di per sé la presunzione di "informalità" dei rapporti su cui la prescrizione presuntiva si fonda, per i quali il pagamento avviene senza dilazione né rilascio di quietanza.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2026 - deposito 29/04/2026

Deve essere qualificata quale situazione di possesso *ex art. 1140 c.c.* la materiale disponibilità che l'acquirente della vendita con riserva di proprietà *ex art. 1523 c.c.* acquisisce sul bene oggetto del contratto, considerata la peculiarità che caratterizza l'istituto, in virtù della quale l'acquirente, nella vendita accompagnata dal cosiddetto patto di riservato dominio, assume una posizione soggettiva comprensiva, da un lato, di uno speciale diritto reale di godimento sul bene con efficacia *erga omnes*, e dall'altro di un'aspettativa reale di acquisto della proprietà, che si converte automaticamente in acquisto al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo. Per tale motivo, in caso di risoluzione anticipata del contratto di compravendita con patto di riservato dominio l'indennità dovuta

all'acquirente per le migliorie apportate all'immobile devono essere quantificate facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 2040 c.c. Applicando i suindicati principi, la Corte di Appello confermava sul punto la sentenza impugnata, valorizzando alcuni indici normativi a sostegno della predetta tesi, quali: il trasferimento al compratore dei rischi del perimento del bene ai sensi dell'art. 1523 c.c.; la traslazione della responsabilità civile per l'uso della cosa all'acquirente ex art. 2054, comma 3 c.c.; la previsione di una disciplina ad hoc nel caso di fallimento del venditore ai sensi dell'art. 73 r.d. n. 267/1942 (il cui contenuto è poi stato trasposto nell'attuale art. 178 CCII), secondo il quale il curatore non può dichiarare lo scioglimento del contratto, ma deve subentrare nel rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto per i contratti ad effetti reali nei quali sia già avvenuto il trasferimento del pieno diritto di proprietà. La Corte sottolineava altresì che tale particolarità di disciplina consente di distinguere la vendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., che è a tutti gli effetti un contratto traslativo ad effetti reali sui generis e costituisce una situazione di vero e proprio possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale in capo all'acquirente, dalle figure di vendite obbligatorie quali, ad esempio la vendita con effetto sospensivamente condizionato o il contratto preliminare di compravendita con consegna anticipata dell'immobile, i quali costituiscono contratti ad efficacia solo obbligatoria e che dunque fino al compiersi dell'effetto traslativo della compravendita instaurano un rapporto di mera detenzione fra l'acquirente ed il bene.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 214/2026 - deposito 14/04/2026

Affinché sia soddisfatto il requisito della realtà del contratto di mutuo, la traditio non postula imprescindibilmente la materiale apprensione fisica del tantumdem da parte del mutuatario, risultando, per converso, sufficiente che quest'ultimo consegua la disponibilità giuridica del denaro, disponibilità che sussiste ogniqualvolta il denaro esca comunque dalla sfera patrimoniale del mutuante ed entri nella sfera patrimoniale del mutuatario. Tale contratto, così perfezionatosi, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.

Nella fattispecie, la mutuataria-odierna appellante impugnava la sentenza di I grado, deducendo l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, sostenendo che la disponibilità della somma era condizionata agli adempimenti previsti in contratto e che l'accredito effettivo era avvenuto solo venti giorni dopo la stipula del rogito.

I Giudici di appello, nel rigettare il gravame, hanno anzitutto precisato che il mutuo in esame, già durante il giudizio di I grado, non era più condizionato atteso che la disponibilità della somma era già stata, in effetti, conseguita dall'odierna appellante: ed infatti il contratto si era perfezionato poiché la somma era entrata nella sfera patrimoniale della mutuataria già alla data della stipula notarile del contratto per cui è causa tramite accreditamento su conto corrente, risultando posticipata solo la vera e propria disponibilità materiale dei fondi erogati con possibilità di prelievo immediato. I Giudici di II grado hanno poi precisato che la quietanza di erogazione contenuta nell'atto notarile ha valenza rappresentativa della concessione dell'importo in questione in favore dell'odierna appellante, non costituendo una mera clausola di stile in quanto supportata dall'effettivo passaggio del denaro nella disponibilità giuridica dell'odierna appellante.

Corte d'Appello, sentenza n. 204/2026 - deposito 09/04/2026

In tema di validità del contratto di mutuo, la materiale allegazione del piano di ammortamento non costituisce requisito di validità, né elemento necessario ai fini della determinazione dell'obbligazione restitutoria. L'oggetto del contratto deve ritenersi sufficientemente determinato quando dal testo negoziale risultino l'importo del capitale mutuato, la durata del finanziamento, la periodicità delle rate ed i criteri di determinazione del tasso di interesse. La Corte di Appello, applicando tale principio, rigettava il gravame rilevando come, nella fattispecie, il contratto di mutuo unitamente al documento di sintesi di cui è parte integrante e sostanziale, aveva un oggetto determinato, riportando chiaramente l'importo mutuato, il tasso di interesse fisso (per il periodo di preammortamento e per le prime dodici rate) e la modalità di calcolo del tasso variabile per il periodo successivo. I Giudici dell'appello evidenziavano come in presenza di tali indicazioni il piano di ammortamento può essere ricavato in ogni momento sulla base dei dati contrattuali, rimanendo irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.

CONTRATTI DEL CONSUMATORE**Corte d'Appello, sentenza n. 249/2026 - deposito 29/04/2026**

In materia di vendita al consumatore, la disciplina del Codice del consumo impone l'esercizio progressivo dei rimedi primari (riparazione e sostituzione) ma lascia al consumatore la scelta del rimedio più conveniente; solo ove la riparazione o la sostituzione risultino impossibili, eccessivamente onerose, non eseguite entro termine congruo o abbiano recato notevoli inconvenienti, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130 comma 7. Nel caso di specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto da una concessionaria condannata in primo grado al pagamento delle spese di ripristino per i difetti di un'autovettura acquistata usata da un consumatore. I Giudici di Appello rilevavano che, accertata la non conformità del bene al contratto, dopo alcuni mesi che gli acquirenti avevano atteso invano la riparazione del mezzo, quest'ultimi avevano correttamente introdotto l'azione estimatoria per vedersi rimborsare le spese di ripristino del veicolo ai sensi dell'art. 130 comma 7 lett. b) nella formulazione previgente al 2021 applicabile al caso di specie.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA**Corte d'Appello, sentenza n. 169/2026 - deposito 26/03/2026**

In materia di risarcimento del danno da cose in custodia, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la *res* e del nesso di causalità materiale che avvince la *res* all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima. La presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la *res* in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal

danneggiato, l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 231/2026 - deposito 24/04/2026

Il notaio, responsabile *ex contractu* per omissione di visure ipotecarie prima della stipula di un contratto di compravendita, non può essere condannato a un risarcimento superiore a quello imposto dalla causalità giuridica inerente al pregiudizio patito a cagione del proprio comportamento negligente: tale valutazione deve essere effettuata dal giudice mediante un giudizio prognostico, che tenga conto della situazione in cui si sarebbe trovato il cliente in caso di adempimento diligente e, in particolare, del denaro speso dal compratore prima della stipula del contratto definitivo. Si configura, in questi termini, un limite al *quantum* risarcitorio dovuto dal professionista, avendo riguardo a una serie causale indipendente rispetto all'attività del notaio.

Corte d'Appello, sentenza n. 155/2026 - deposito 18/03/2026

La scelta del difensore di adire il giudice ordinario in luogo dell'arbitrato previsto dallo statuto sociale non integra di per sé condotta causalmente rilevante ai fini del danno, quando risulti che il cliente non avrebbe comunque avuto apprezzabili probabilità di ottenere un esito favorevole in sede arbitrale, avendo l'Arbitro dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione e rigettato nel merito tutte le pretese. Sussiste invece la responsabilità del professionista per il pregiudizio derivante dall'introduzione del giudizio dinanzi a un giudice incompetente, qualora egli non abbia esaminato lo statuto né informato il cliente dei rischi di improcedibilità e delle conseguenti spese. Nella specie, la Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame proposto dal socio di una società secondo cui il proprio avvocato era incorso in responsabilità professionale per aver erroneamente impugnato la delibera assembleare dinanzi al Tribunale anziché procedere con il lodo arbitrale come previsto dallo statuto sociale. I Giudici di Appello rilevavano che avendo l'Arbitro tardivamente adito escluso la fondatezza delle pretese, la responsabilità del professionista era da circoscrivere al danno causato dall'iniziale introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, dichiaratosi incompetente, anziché dinanzi alla Sezione Imprese che aveva poi dichiarato improponibile la domanda.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 201/2026 - deposito 08/04/2026

Alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo, sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il 'contatto sociale' che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto.

FOCUS: RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la responsabilità civile del professionista, in particolare con riguardo all’obbligo di diligenza dell’Avvocato in cui rientra anche il dovere di dissuasione del cliente dall’intraprendere una azione certamente sfavorevole; all’onere della prova che incombe sul professionista, per andare esente da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni; all’onere della prova dell’inadempimento del professionista nel contratto d’opera ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno che grava sul danneggiato; al giudizio prognostico positivo - secondo il criterio civilistico del più probabile che non-circa il possibile esito favorevole del risultato della attività svolta dal professionista se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; all’applicazione della regola del più probabile che non ai fini dell’accertamento del nesso tra l’evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili nei casi di responsabilità professionale dell’Avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente; ai doveri che gravano sul Notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita tra i quali anche quello di dissuasione di una parte contrattuale; alla responsabilità del professionista che abbia ricevuto mandato di redigere una perizia anche se l’elaborato peritale venga utilizzato dalla parte per fini ulteriori e diversi; alla inosservanza degli obblighi accessori gravanti sul Notaio che determina la risoluzione del contratto di opera intellettuale con diritto alla restituzione del compenso e al risarcimento del danno in favore del cliente/creditore; agli obblighi del professionista incaricato della stesura di un atto pubblico che non si esaurisce nel mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie a conferire serietà e certezza all’atto giuridico da rogare; alla responsabilità del Notaio per omissione di visure ipotecarie prima della stipula di un contratto di compravendita, alla responsabilità del professionista per il pregiudizio derivante dall’introduzione del giudizio dinanzi a un giudice incompetente.

Con riguardo **all’obbligo di diligenza dell’Avvocato in cui rientra anche il dovere di dissuasione del cliente dall’intraprendere una azione certamente sfavorevole** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 108 - deposito 13/02/2023](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che l’obbligo di diligenza *ex art. 1176, comma 2 c.c. e art. 2236 c.c.* impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto di conferimento del mandato, sia nel corso del rapporto, anche doveri di sollecitazione, informazione e dissuasione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;

In merito **all’onere della prova che incombe sul professionista, per andare esente da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 253 - deposito 05/04/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che posto che l’attività del dottore commercialista come del consulente fiscale rientra nello schema del contratto d’opera intellettuale *ex artt. 2222-2229 c.c.*, sotto il profilo della ripartizione dell’*onus probandi* nell’ambito del giudizio di

risarcimento da inadempimento contrattuale, l'onere probatorio che incombe sul cliente attiene al conferimento dell'incarico, al danno subito ed al nesso causale tra questo e la condotta del professionista. Viceversa, l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, grava sul professionista, responsabilità che però può ravvisarsi unicamente nell'inadempimento del mandato professionale specificamente conferito dal cliente;

Con riferimento **all'onere della prova dell'inadempimento del professionista nel contratto d'opera** ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno che grava sul danneggiato si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 434 - deposito 09/06/2023](#) in cui il Collegio ha affermato che in tema di contratto d'opera la prova dell'inadempimento del professionista, la cui responsabilità è stata già accertata ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, non è sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, ma è necessaria la prova del pregiudizio derivante dall'inadempimento nonché delle singole voci di danno, non potendosi ritenere configurato un danno dall'inadempimento in sé;

In merito al **giudizio prognostico positivo - secondo il criterio civilistico del più probabile che non-circa il possibile esito favorevole del risultato della attività svolta dal professionista se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 396/2024 - deposito 04/06/2024](#) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso (ovvero della costituzione dinanzi) alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito;

Con riguardo **all'applicazione della regola del più probabile che non ai fini dell'accertamento del nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili nei casi di responsabilità professionale dell'Avvocato** per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 483/2024 - deposito 05/07/2024](#) in cui la Corte di Appello ha sottolineato che in tema di responsabilità professionale dell'Avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa;

Con riferimento ai **doveri che gravano sul Notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita tra i quali anche quello di dissuasione di una parte contrattuale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 53/2024 - deposito 02/02/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno stabilito che il Notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un immobile non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo che egli si interessi dell'attività, preparatoria e successiva, necessaria

ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, rientrando tra i suoi doveri anche quello di consiglio ovvero di dissuasione. Anche la dissuasione di una parte contrattuale, al fine di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto, e ciò persino quando la sua necessità derivi da attività successiva alla predisposizione dell'atto, non è, dunque, affatto estranea ai doveri del notaio, senza che ciò possa ritenersi in contrasto coi doveri di imparzialità ed equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti, sancito dall'articolo 41 del codice deontologico;

In merito **alla responsabilità del professionista che abbia ricevuto mandato di redigere una perizia anche se l'elaborato peritale venga utilizzato dalla parte per fini ulteriori e diversi** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 50/2024 - deposito 02/02/2024](#) secondo cui in tema di responsabilità contrattuale, il professionista che abbia ricevuto mandato di redigere una perizia deve procedere all'espletamento dell'incarico con la dovuta diligenza, da valutare con riferimento al contenuto dell'incarico stesso per come puntualizzato dalla parte che lo conferito, pure se l'elaborato peritale venga in concreto utilizzato da quest'ultima per fini ulteriori e diversi come ad esempio prendere a mutuo la somma necessaria per il perfezionamento di un contratto di compravendita;

Con riguardo alla **inosservanza degli obblighi accessori gravanti sul Notaio che determina la risoluzione del contratto di opera intellettuale con diritto alla restituzione del compenso e al risarcimento del danno in favore del cliente/creditore** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 701/2024 - deposito 16/10/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che l'attività richiesta al notaio non si limita all'accertamento della volontà delle parti ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare il raggiungimento dello scopo. L'obbligo delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare e nella buona fede oggettiva che costituisce criterio di determinazione della prestazione contrattuale. Ne consegue che l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale;

In merito agli **obblighi del professionista incaricato della stesura di un atto pubblico** che non si esaurisce nel mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie a conferire serietà e certezza all'atto giuridico da rogare, assicurando cioè il compimento dello scopo tipico dell'atto stesso ed il risultato pratico voluto dalle parti si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 344/2025 - deposito 14/06/2025](#) in cui il Collegio ha ribadito che il professionista a cui viene richiesta la stesura di un atto pubblico avente ad oggetto un mutuo ipotecario e, quindi, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e più in generale delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la visura è gravato dall'obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente facente parte dell'oggetto della prestazione professionale il quale non si esaurisce nel mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie a conferire serietà e certezza all'atto giuridico da rogare, assicurando cioè il compimento dello scopo tipico dell'atto stesso ed il risultato pratico voluto dalle parti;

In riferimento alla **responsabilità del notaio per omissione di visure ipotecarie prima della stipula di un contratto di compravendita** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 231/2026 - deposito 24/04/2026 contenuta in questo notiziario, in cui la Corte di Appello ha stabilito che il Notaio, responsabile *ex contractu* per omissione di visure ipotecarie prima della stipula di un contratto di

compravendita, non può essere condannato a un risarcimento superiore a quello imposto dalla causalità giuridica inerente al pregiudizio patito a cagione del proprio comportamento negligente: tale valutazione deve essere effettuata dal giudice mediante un giudizio prognostico, che tenga conto della situazione in cui si sarebbe trovato il cliente in caso di adempimento diligente e, in particolare, del denaro speso dal compratore prima della stipula del contratto definitivo.

Con riguardo alla **responsabilità del professionista per il pregiudizio derivante dall'introduzione del giudizio dinanzi a un giudice incompetente**, qualora egli non abbia esaminato lo statuto né informato il cliente dei rischi di improcedibilità e delle conseguenti spese si veda Corte d'Appello, sentenza n. 155/2026 - deposito 18/03/2026 contenuta in questo notiziario secondo cui l'Avvocato era incorso in responsabilità professionale per aver erroneamente impugnato la delibera assembleare dinanzi al Tribunale anziché procedere con il lodo arbitrale come previsto dallo statuto sociale.